

ARCICONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO DEL TRIVIONE
GRAGNANO

STATUTO

Art. 1 - *ORIGINE*

La Confraternita del SS. Rosario del Trivione della Città di Gragnano fu costituita il 25 novembre 1590, appena sei mesi dopo la Prima – Primaria costituita in Roma.

Eretta presso la Chiesa laicale di San Sebastiano Martire (attuale Parrocchia di San Giovanni Battista), ove tutt'ora possiede una cappella e una nicchia fuori di questa, all'inizio del 1800, si trasferì presso l'adiacente Oratorio, di cui i Confratelli avevano curato la costruzione con l'avanzo delle annualità e delle rendite, riservandosi l'uso della Cappella nella predetta Chiesa ove, ogni anno, seguitano a celebrare la festività dell'Augusta Titolare. A mantenimento e culto della detta cappella, la Confraternita lasciò tutti i suoi beni alla Chiesa stessa.

In data 30 settembre 1761, Ferdinando IV Re delle Due Sicilie, concedeva il Regio Assenso alle sue Regole.

Nell'anno 1884, per opera del compianto servo di Dio, S. E. Mons. Vincenzo Maria Sarnelli, fu elevata al rango di Arciconfraternita, con la possibilità di aggregare altre Confraternite del Rosario ed estendere ad esse tutti i suoi benefici spirituali.

Art. 2 - *SEDE*

L'Arciconfraternita del SS. Rosario del Trivione ha sede in Gragnano, alla Via Sanzano, 1.

Art. 3 - *SCOPO*

L'Arciconfraternita è un'associazione di fedeli, a scopo prevalente di culto, la quale a norma del can. 298 del C. J. C. tende “ mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più

perfetta, alla promozione del culto pubblico e della dottrina cristiana o ad opere di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, l'esercizio di opere di pietà o di carità, animazione del regime temporale mediante lo spirito cristiano “.

E' iscritta al Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale Civile di Napoli.

Essa promuove nei confratelli e nelle consorelle una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente.

A tal fine :

1. attua una piena, consapevole ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche;
2. promuove corsi formativi per l'approfondimento delle verità della fede ed ogni iniziativa atta a diffondere la devozione verso la Santa Vergine ed a riscoprire la pratica del Santo Rosario;
3. collabora attivamente nella pastorale parrocchiale e diocesana;
4. svolge attività caritative ed assistenziali a favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi della nostra società, tenendo in particolare conto i bisogni emergenti;
5. cura attività culturali che favoriscano lo scambio di idee, la socializzazione e l'acculturazione dei confratelli;
6. promuove ogni iniziativa per una degna conservazione dei resti mortali degli iscritti e per la celebrazione dei riti in suffragio dei medesimi;
7. collabora, a norma del can. 328, con le altre associazioni di fedeli, soprattutto con quelle esistenti nello stesso territorio

Art. 4 - *CELEBRAZIONI LITURGICHE E BENEFICI SPIRITUALI*

L'Arciconfraternita, a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle ed a suffragio di quelli defunti, curerà la celebrazione :

- a) di una Santa Messa domenicale e festiva;
- b) delle SS. Quarantore;
- c) della ricorrenza della festività della SS. Vergine del Rosario, nella prima domenica di ottobre di ogni anno, con un solenne novenario;
- d) dell'anniversario dei defunti con un sacro ottavario;
- e) dei legati di Sante Messe dovute;
- f) di n° 8 (otto) Sante Messe, senza vincolo di tempo, in suffragio del confratello o consorella deceduti.

Andranno, poi, a spirituale beneficio dei confratelli e delle consorelle, ed a suffragio di quelli defunti, le celebrazioni liturgiche ulteriori e le opere di bene che il Sodalizio assumerà a suo carico.

Art. 5 - *AUTORITA'*

L'Arciconfraternita dipende esclusivamente dall'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda l'esistenza, il funzionamento e l'amministrazione, in conformità del can. 305 del C. J. C.

Art. 6 - *FRATELLANZA*

- a) Possono iscriversi al sodalizio come "confratello" o "consorella", persone di ambo i sessi, di buona moralità e di provata fede cristiana, residenti nel comune di Gragnano ed in quelli limitrofi.
- b) La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione dei componenti l'Amministrazione.
- c) Ogni confratello e consorella è tenuto :

- al rispetto di tutte le norme statutarie e di quelle emanate sia dal Sodalizio stesso che dall'Autorità Ecclesiastica;
 - al versamento della quota associativa, stabilita annualmente dall'Amministrazione;
 - a realizzare gli scopi precipui della confraternita richiamati nell'art. 3;
 - a partecipare a tutte le funzioni liturgiche ed incontri formativi promossi dall'Arciconfraternita;
 - a partecipare, vestendo l'abito confraternale, alle processioni in onore della Vergine del Rosario, del SS. Sacramento ed alle altre processioni d'obbligo.
- d) Il confratello o la consorella può essere dimesso, dopo aver premesso un'ammonizione:
- per assenteismo pluriennale (tre anni);
 - per aver abbandonato la fede cattolica;
 - per essersi allontanato dalla comunione ecclesiale;
 - per morosità triennale nella quota associativa.

Contro la rimozione da confratello o consorella, gli stessi hanno diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica competente.

Le dimissioni non toccano il diritto ai benefici spirituali a cui si aveva diritto in quanto confratello.

Art. 7 - *ASSOCIATI IN VITA E POST MORTEM*

Possono essere iscritti nel registro degli "Associati in vita" quelle persone che chiedono di essere associate al godimento dei benefici spirituali della comunità confraternale, senza diritto di partecipazione alle assemblee e di votazione attiva o passiva.

Gli associati in vita sono tenuti al pagamento, una tantum, della quota associativa.

Sempre per l'associazione al godimento dei benefici spirituali quali suffragio, può essere richiesta l'iscrizione nel registro degli "Associati post mortem" di persone defunte.

Art. 8 - *PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI*

a) Il patrimonio è costituito :

1. dai beni mobili e immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni amministrative, che sono o entreranno in proprietà e titolarità della Confraternita;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali donazioni, lasciti ereditari degli iscritti o degli estranei.

b) Con l'elezione di ogni nuova Amministrazione, sarà redatto un inventario dei beni patrimoniali dell'Ente. Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli amministratori eletti, da quelli uscenti e da tre confratelli appositamente nominati dall'Assemblea.

c) Le entrate sono costituite :

1. dalle quote dei confratelli;
2. da ogni entrata che concorre ad incrementare l'attivo della Arciconfraternita.

d) Prima che gli Amministratori eletti inizino il loro incarico :

1. gli stessi devono garantire con giuramento, davanti all'Autorità Ecclesiastica competente o ad un suo delegato, di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;
2. deve essere accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni mobili, delle cose preziose, dei beni culturali e delle altre cose possedute.

Art. 9 - *ESERCIZIO FINANZIARIO*

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e il rendiconto, approvato dall'assemblea dei confratelli, viene trasmesso, a norma del can. 319, all'Autorità Ecclesiastica entro il 31 marzo successivo.

Art. 10 - *AMMINISTRAZIONE*

- a) La Arciconfraternita è retta da un'Amministrazione composta da cinque membri, con la qualifica di Priore e di Assistenti, eletti dall'assemblea dei confratelli per la durata di anni 5 (cinque);
- b) la carica di Priore viene ricoperta dal confratello che ha riportato più voti; le cariche di Assistente vengono ricoperte dai rimanenti eletti, proporzionalmente ai voti riportati. Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutiva, e comunque il mandato di Priore non può durare per più di dieci anni consecutivi;
- c) l'Amministrazione designa tra i confratelli il Segretario, il Tesoriere, il Contabile, l'Addetto al cimitero, uno o due Cerimonieri;
- d) alle elezioni hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i confratelli e le consorelle regolarmente iscritti e che abbiano compiuto, nel giorno delle votazioni, i diciotto anni;
- e) in caso di dimissioni o di decesso del Priore, gli subentra nella carica il primo Assistente ed in mancanza, il secondo Assistente fino all'elezione del nuovo Priore;
- f) in caso di dimissioni o di decesso di altro componente il Consiglio di Amministrazione, subentrerà il primo dei non eletti;
- g) il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Priore lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno;

- h) per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- i) il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Arciconfraternita, ed è l'organo esecutivo della volontà assembleare in materia di straordinaria amministrazione;
- j) il Priore rappresenta legalmente la Arciconfraternita nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Art. 11 - *DIREZIONE SPIRITUALE*

Il Padre Spirituale, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del can. 317 del C. J. C., provvede alla formazione religiosa dei confratelli ed è responsabile dell'esercizio del culto nella Chiesa della Confraternita.

Partecipa inoltre alle riunioni dell'Amministrazione con parere esclusivamente consultivo.

Art. 12 - *ASSEMBLEE*

- a) I confratelli sono convocati in assemblea, ai sensi del canone 309, mediante comunicazione personale oppure a mezzo di editto pubblico affisso alla porta della Chiesa, sede dell'ente. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'ordine del giorno e dovrà essere inoltrato o affisso almeno otto giorni prima dell'adunanza.
- b) L'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, delibererà sul rendiconto finanziario, sugli indirizzi e direttive generali dell'ente, sulle spese

straordinarie e su quanto altro è ad essa demandato per legge o per statuto, il tutto con ratifica dell'Autorità Ecclesiastica (can. 305).

- c) Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti i confratelli e consorelle. L'esercizio del diritto è strettamente personale e quindi non delegabile.
- d) L'assemblea dei confratelli e consorelle, salvo il caso in cui intervenga un rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica, è presieduta dal Priore o da un suo delegato. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
- e) Le riunioni assembleari, in seconda convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei presenti.
- f) Per deliberare su affari di straordinaria amministrazione (quali : vendita di proprietà immobiliare, permuta, modifiche estetiche e/o strutturali della sede della confraternita, spese e/o investimenti superiori ai cinquanta milioni) sarà necessaria la previa comunicazione all'Ordinario Diocesano dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno. Il deliberato sarà valido solo a seguito del visto di approvazione di detta Autorità.
- g) Qualora almeno un quarto dei confratelli lo ritenga necessario, viene convocata un'Assemblea straordinaria, il cui ordine del giorno deve essere chiaramente motivato dai richiedenti.

Art. 13 - *CONTROVERSIE*

- a) Le eventuali controversie tra i confratelli o consorelle e/o tra questi e l'ente o un suo organo, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea : essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedure.
- b) L'eventuale ricorso contro il loro deliberato sarà esaminato dall'Ordinario Diocesano

Art. 14 - *NORMA TRANSITORIA*

Nella prima attuazione delle innovazioni apportate all'art. 6, comma a), del presente Statuto, i confratelli e le consorelle, a prescindere dalla residenza, verranno invitati a decidere se restare tali, sottoscrivendo apposita dichiarazione d'impegno a partecipare a tutte le attività religiose e sociali del Sodalizio o ad essere trasferiti nel registro degli Associati in vita.

In quest'ultima ipotesi, continuando a corrispondere la quota sociale annua, conserveranno il diritto ai benefici spirituali "ad personam" previsti per i confratelli e le consorelle.

L'invito alla scelta avverrà attraverso l'invio di apposita lettera con l'intesa che, trascorsi trenta giorni dalla ricezione, la mancata risposta comporterà l'automatico trasferimento del nominativo dell'interessato nel registro degli "Associati in vita"

Art. 15 - *RINVIO ED ALTRE NORME*

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicheranno le norme del Codice di Diritto Canonico e le altre leggi ecclesiastiche.

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI NELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI

Art. 1 - *ORGANO COMPETENTE A INDIRE LE ELEZIONI*

Le elezioni per la costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita sono indette dall'Ordinario Diocesano mediante apposito editto che verrà esposto per due domeniche di seguito alla porta della Chiesa sede dell'Arciconfraternita.

Art. 2 - *DIRITTO DI ELETTORATO*

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti coloro che sono iscritti all'Arciconfraternita da almeno sei mesi.

Art. 3 - *INCOMPATIBILITA'*

Qualora vi siano confratelli o consorelle che esercitino il mandato parlamentare, che facciano parte di consigli di amministrazione di altre confraternite, di assemblee elettive regionali o di enti locali territoriali di qualsiasi livello, che abbiano incarichi in organi decisionali di partito, di sindacato o di associazioni comunque denominate che perseguano finalità direttamente politiche o sindacali, questi esercitano solo l'elettorato attivo.

Priore ed Assistenti, in caso di candidatura o di assunzione di incarichi, come sopra precisati, decadono.

Art. 4 - *COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE*

La Commissione elettorale, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Arciconfraternita, è composta da tre confratelli. La stessa è presieduta da uno dei suoi membri eletto a maggioranza assoluta dai suoi componenti. Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente. La Commissione è nominata non oltre il 30° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tutte le decisioni della Commissione elettorale sono prese a maggioranza.

Art. 5 - *FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE*

La Commissione elettorale forma o aggiorna l'elenco dei confratelli. Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza delle persone iscritte. Gli elenchi debbono essere depositati non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. Tali elenchi debbono essere visti dal competente Ufficio della Curia.

Art. 6 - *RICORSI CONTRO L'ERRONEA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI*

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso da parte degli interessati, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di deposito degli elenchi stessi.

La Commissione decide, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dagli interessati e dagli atti acquisiti d'ufficio. Gli elenchi definitivi sono rimessi ai seggi elettorali, all'atto del loro insediamento, i quali sono tenuti ad esporli perché tutti ne possano prendere visione.

Art. 7 - *COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI*

Almeno 5 giorni prima della data delle elezioni, viene costituito il seggio elettorale composto da tre membri: il Presidente, nominato dall'Ordinario Diocesano, e due scrutatori, di cui uno funge anche da Segretario, scelti dal Presidente fra i confratelli presenti.

Art. 8 - *VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEI SEGGI ELETTORALI*

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 - *PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE*

Le schede, per l'espressione del voto, debbono essere costituite da fogli di eguale grandezza, recanti il timbro della Confraternita e vidimate dal Presidente. Qualora la vidimazione non avvenga lo stesso giorno delle votazioni, le schede vidimate debbono essere custodite in plichi sigillati.

Art. 10 - *MODALITA' DELLE VOTAZIONI*

Le votazioni si svolgono in una sola giornata, secondo l'orario stabilito dall'editto. Nel locale adibito alle votazioni deve essere determinato lo spazio riservato al pubblico, lo spazio riservato ai componenti del seggio e lo spazio riservato ai votanti.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del nome e cognome o del numero della persona prescelta.

Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

Art. 11 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro compimento.

Dalle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.

Da detto processo verbale debbono, in particolare, risultare i seguenti dati:

- a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
- b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.

Un esemplare dei verbali, compilati dal seggio, resta depositato presso l'archivio dell'Arciconfraternita, l'altro esemplare, in busta chiusa, va rimesso subito al competente Ufficio della Curia.

Art. 12 - PROCLAMAZIONI DEGLI ELETTI

Concluse le predette operazioni, il Presidente procede alla proclamazione degli eletti, che verranno immessi in carica dopo la conferma da parte dell'Ordinario Diocesano (can. 317 C.J.C.).

Art. 13 - *DISPOSIZIONI FINALI*

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni e tradizioni relative alle elezioni dell'Amministrazione dell'Arciconfraternita.

Il Segretario

Il Padre Spirituale

Il Priore

Gli Assistenti

Gragnano, lì 9 settembre 2000